

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

La Corte d'appello Sezione Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone di
dott.ssa Maria Concetta Spanto, Presidente
dott. Angelo Costanzo, Consigliere estensore
dott.ssa Maria Rosaria Acagnino, Consigliere
dott.ssa Corradino Concetta, Componente privato
dott. D'Agati Alfio, Componente privato
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. 376/2008 V.G., contro il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania il 23/7//2008 nel procedimento n. 199/2008 V.G.,
rileva e osserva quanto segue.

1. Con decreto del 23/7/2008 nel proc. n. 199/2008 V.G., il Tribunale per i minorenni ha dichiarato:

a) il suo difetto di giurisdizione sulla domanda di B.S. per essere competente ex art. 8 regolamento CE n. 2201/2003 l'autorità giurisdizionale tedesca (*"le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede stabilmente in quello Stato membro, alla data in cui sono aditt"*). A tale conclusione è giunto rilevando che alla data del ricorso (15/3/2008) la minore si era già stabilmente trasferita in Germania con la madre e che il B.

al momento del trasferimento non esercitava più la potestà sulla figlia poiché questa viveva soltanto con la madre (art. 317 bis c.c.)

b) non doversi procedere in ordine alla richiesta del Ministero della Giustizia di valutare la possibilità di emettere la certificazione prevista dall'art. 15 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

2, Il reclamante oppone che in realtà la bambina era accudita dal padre e dai nonni paterni mentre la madre se ne interessava soltanto la sera al rientro a casa e che, sulla base della nuova formulazione dell'art. 155 c.c., la cessazione della convivenza fra i genitori non farebbe venir meno la potestà del genitore non più convivente.

Assume che la residenza abituale della bambina sarebbe ancora Ragusa. Chiede che la bambina sia a lui affidata esclusivamente con regolazione del diritto di visita della madre. Rappresenta che presso l'autorità giudiziaria tedesca pende procedimento per *sottrazione internazionale di minori*.

3. La difesa di D.J.I., madre della minore, chiede il rigetto del reclamo, assumendo sussistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria tedesca, e chiede che sia disposto l'affido esclusivo o alla madre o condiviso da entrambi i genitori con regolamentazione delle frequentazioni fra il padre e la figlia e con la determinazione di un assegno di euro 500 mensili per il mantenimento della bambina.

Ha inoltre prodotto la documentazione – alla quale si fa riferimento nel seguito – descrittiva dello stato attuale della bambina in Germania.

4. Va preliminarmente esaminata la questione concernente la individuazione della autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sul caso in esame.

Non possono al riguardo recepirsi le argomentazioni sviluppate nel decreto adottato dal Tribunale per i minorenni di Catania.

Deve, infatti, registrarsi, che – come in maniera incontrovertibile emerge dagli atti e come dallo stesso Tribunale per i minorenni rilevato nel decreto oggetto di reclamo – fino al dicembre 2007 la minorenni e sua madre risiedevano stabilmente a Ragusa (dove la bambina cresceva e studiava) e soltanto dal dicembre 2007 la bambina si trasferì con la madre in Germina. Il deposito del ricorso introduttivo del giudizio davanti al tribunale per i minorenni di Catania è avvenuto il 15 marzo del 2008 e, dunque, dopo poco più di due mesi dal trasferimento.

Pertanto, a seguito di un siffatto trasferimento, avvenuto nel corso dell'anno scolastico e con connotati di repentinità (quindi senza una sicura programmazione che prefigurasse quantomeno il proposito del suo radicarsi), non poteva in quel momento riconoscersi il carattere della stabilità.

Su questa base deve ritenersi sussistente la competenza della autorità giudiziaria italiana a decidere sulle questioni relative all'affidamento (e alle relative modalità) della minorenni D.L.L.C.

5. Possono, invece, recepirsi le argomentazioni sviluppate dal Tribunale per i minorenni in ordine alla liceità del trasferimento della figlia con atto di unilaterale volontà della madre.

Ai sensi dell'art. 317 bis c.c., il B. al momento in cui la madre della bambina decise di trasferirsi con la figlia in Germania non esercitava la potestà sulla figlia, poiché – già da circa due anni – non conviveva con la stessa.

L'art. 317 bis c.c. rimane il dato normativo che regola i casi nei quali si tratti della potestà genitoriale e dell'affidamento dei figli naturali anche nella

eventualità di una sopravvenuta cessazione della convivenza dei figli naturali (Cass. civ. ord. n. 8362/2007).

Pertanto la madre della bambina poteva effettuare, in linea di principio, le sue scelte di riorganizzazione dell'esistenza (in termini di lavoro, relazioni e contesto territoriale) sua e della figlia, fermo restando il potere dell'altro genitore di vigilare sulla educazione, istruzione e condizione di vita del figlio minore) ex ult. co. art. 317 bis c.c.

6. Con la legge n. 54 del 2006, il legislatore italiano ha novellato gli artt. 155 ss del codice civile sulla linea di un principio di preferenza verso *l'affido condiviso*.

Al fine di consentire di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, la mancanza della convivenza fra i genitori (anche fra i genitori) non conduce necessariamente all'esercizio esclusivo della potestà, essendo la potestà genitoriale esercitabile da entrambi i genitori, salve diverse statuizioni del giudice: "*Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*" (art. 155, 1 cod. civ.).

Tuttavia, proprio perché suscettibile di modulazioni giudiziali, l'affido condiviso non si produce in termini automatici ma va richiesto, anche perché esso è oggetto di una valutazione specifica seppur prioritaria (il giudice "*Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati,*") ma non di un esito certo.

La questione dell'affido condiviso è stata ora posta in questa sede giudiziale con le domande del padre volte a ottenere l'affido della figlia e,

pertanto, può essere decisa secondo il criterio legislativo per il quale (art. 155-*bis.c.c.*) la relativa domanda può essere *disattesa* solo se emergono specifiche ragioni per ritenere che l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore.

Queste specifiche ragioni non emergono nella fattispecie. e anche dal padre (con l'aiuto dei noni paterni).

A seguito del suo trasferimento in Germania la bambina si è venuta a trovare in una situazione nuova.

Ma anche riguardo a tale nuova situazione non emergono elementi di valutazione che destino allo stato preoccupazione (vedansi al riguardo la annotazione proveniente dalla scuola elementare presso la quale è iscritta la bambina e i contenuti delle annotazioni sulla audizione della bambina da parte del giudice e dell'avvocato della madre, acquisite agli atti del presente procedimento anche con traduzione italiana).

Alla stregua del principio primariamente regolatore della materia può disporsi quel che segue in dispositivo.

7. Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di

ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. Civ. 1, n. 6197-22/03/2005).

Poiché le parti non hanno fornito specifiche indicazioni circa i loro redditi (la madre della minore si è limitata a formulare una sua richiesta, il padre ha taciuto sulle sue disponibilità) può in questa sede soltanto provvedersi a una determinazione provvisoria dell'assegno di mantenimento volta a assicurare comunque quanto minimalmente necessario alla minorenni.

P.Q.M.

affida

D.L.L.C., a G. (Germania) il ... a entrambi i genitori, B.S., nato a ... il ... e D.J.I. nata a ... il ...;

colloca

la minore presso la madre con lei convivente

stabilisce

che la minore trascorra il periodo delle vacanze scolastiche natalizie presso la casa del padre e con il padre durante le vacanze estive un periodo dall'1 al 18 (fatti salvi diversi accordi fra i genitori) agosto;

Il padre potrà recarsi a trovare la figlia in Germania quando lo riterrà, avendo cura di darne avviso alla madre della bambina per l'adozione delle opportune modalità organizzative,

nelle more di più precise prospettazioni dei genitori in ordine al mantenimento della minore pone interinalmente a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 200 mensili con periodico aggiornamento del suo ammontare secondo i canoni ISTAT.

Catania 15/10/2008

Consigliere estensore

Dott. Angelo Costanzo

Il Presidente

Dott.ssa Concetta Spanto